

**PROTOCOLLO PER
LE UDienze DEI PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA
TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA CON PREVIO GIURAMENTO DEL C.T.U.**

Il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
visto l'art. 83, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in merito alla possibilità di
svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la
successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

vista la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di
misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

considerato che nella delibera dell'11 ottobre 2017 (Buone prassi nel settore delle esecuzioni
immobiliari – linee guida) il Consiglio Superiore della Magistratura ha già affermato che «Può
certamente dirsi conforme all'evoluzione ordinamentale, ormai incentrata sull'utilizzo generalizzato
del deposito telematico degli atti, la prassi di alcuni uffici, tesa a consentire che il giuramento dello
stimatore avvenga tramite deposito di atto telematico, senza comparizione dal giudice o presso la
cancelleria. Il modello per l'accettazione dell'incarico e il giuramento potrebbe essere reso
disponibile sul sito del tribunale nonché, se del caso, allegato alla circolare inviata agli ausiliari e
relativa ai compiti loro ascritti»;

ritenuta pertanto l'opportunità di individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura al fine di
garantire lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta anche nei casi in cui si debba
procedere al conferimento di un incarico peritale a C.T.U. nei procedimenti di lavoro, previdenza e
assistenza, così da offrire una cornice di riferimento uniforme per la trattazione delle predette
udienze, per la durata del periodo emergenziale;

si conviene quanto segue:



Articolo 1

Nei procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza (inclusi quelli di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-*bis* c.p.c.), le udienze già fissate per la comparizione del C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico allo stesso saranno trattate in forma scritta secondo le modalità appresso indicate:

- a) il giudice, con provvedimento da comunicare alle parti e al C.T.U. almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata, indicherà i quesiti da sottoporre al C.T.U. (ove già non stabiliti con precedente provvedimento) e disporrà che il C.T.U. presti il proprio giuramento in forma telematica, utilizzando il modello allegato al presente protocollo;
- b) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta"; contestualmente alla comunicazione del provvedimento al C.T.U., abiliterà quest'ultimo all'accesso al fascicolo telematico;
- c) il C.T.U., almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata, invierà telematicamente il modello di giuramento sottoscritto con la propria firma digitale contenente anche l'indicazione del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali;
- d) l'udienza si svolgerà mediante deposito in cancelleria, da eseguire con modalità telematica entro la data dell'udienza, di note redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza nelle quali le parti esporranno le loro deduzioni sulla nomina del C.T.U., sui quesiti, sull'inizio delle operazioni peritali indicato dal C.T.U. e nomineranno il loro C.T.P. (ovvero riserveranno la nomina fino all'inizio delle operazioni peritali);
- e) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento del giudice. Con esso il giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto a), disporrà la conferma o revoca del C.T.U., con, nel primo caso, eventuale modifica o integrazione dei quesiti già formulati e con l'assegnazione dei termini al C.T.U. e alle parti per i rispettivi adempimenti, mentre nel secondo caso disporrà in ordine all'ulteriore corso del giudizio;
- f) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Articolo 2

Con riferimento ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c. per i quali non sia ancora fissata udienza, il giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, inserirà le indicazioni di cui al precedente articolo 1, lett. a), ad eccezione dei quesiti che verranno formulati nel provvedimento che il giudice emanerà all'esito della trattazione scritta dell'udienza; si applicheranno, quindi, le disposizioni di cui alle successive lett. b), c), d), e) ed f) dello stesso articolo 1.

Articolo 3

Il C.T.U. sia nella fissazione della data di inizio delle operazioni peritali sia nel corso delle successive operazioni dovrà tenere in primaria considerazione, quanto a tempi e modalità di svolgimento, la peculiare situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il necessario rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, richiedendo le eventuali proroghe necessarie e sottoponendo al giudice le eventuali questioni insorte anche sotto tale profilo *ex* 92 disp. att. c.p.c.;

Articolo 4

Il giudice potrà autorizzarsi lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto.

Articolo 5

Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Responsabile della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici;

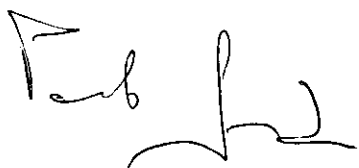
Articolo 6

A supporto del lavoro dei giudici viene predisposto un modello standard del provvedimento di cui al precedente articolo 1, lett. a), sempre liberamente adattabile e allegato al presente protocollo. Il documento riporta anche il modello di giuramento del C.T.U. in forma telematica.

Frosinone, 6 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

(dott. Paolo Sordi)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

(avv. Vincenzo Galassi)

